



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Sanitaria

**FORNITURA TRIENNALE DI MEDICINALI ESCLUSIVI KAFTRIO E KALYDECO DESTINATI AL
FABBISOGNO DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

LOTTO 1 CIG 8898307B39

LOTTO 2 CIG 8898328C8D

CONVENZIONE TRA

Il dott. **Aldo Derudas**, nato a Sassari (SS) il 03/04/1967 (C.F. DRDLDA67D03I452I), domiciliato per la funzione presso gli uffici della Presidenza in Cagliari Viale Trento n. 69, il quale interviene nella sua qualità di sostituto del Direttore generale della Centrale regionale di committenza ai sensi dell'art. 30 c. 1, della L.R. 13/11/1998 n. 31 e ss.mm.ii,

E

Mauro Guizzardi, nato a Crevalcore (BO), il 15/01/1958, C.F. GZZMRA58A15D166N, domiciliato per la carica presso la sede sociale appresso indicata, il quale interviene nella sua qualità di Procuratore Speciale dell'Impresa **Vertex Pharmaceuticals Italy S.r.l.**, con sede legale in Roma (RM) Via L. Bissolati 76, P.IVA 08433930966, in virtù dei poteri conferiti dal C.D.A. con procura in data 16/04/2020, redatta ed autenticata nelle sottoscrizioni a ministero del Notaio Dott.ssa Beatrice Tortorella in pari data, Repertorio n. 342 e Racc. n. 223 (di seguito nominato, per brevità, anche "Fornitore").

PREMESSO

- a) che la Centrale regionale di Committenza della Regione Sardegna (di seguito nominata, per brevità, anche CRC) ha indetto con determinazione n. 0000421 Protocollo n. 0007110 del 10/09/2021 e aggiudicato con determinazione n. 0000457 Protocollo n. 0007652 del 29/09/2021 la "Procedura negoziata informatizzata per la fornitura triennale di medicinali esclusivi KAFTRIO e KALYDECO destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna";
- b) che nei confronti del Fornitore sono state esperite da parte di CRC le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e che le stesse hanno dato esito positivo, ad eccezione dell'acquisizione dell'informativa antimafia ex D. Lgs. 159/2011 che risulta ancora in istruttoria. Al riguardo si dà atto che qualora tale controllo non andasse a buon fine, si provvederà alla risoluzione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura emessi, come previsto dal successivo art. 13;
- c) con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, la società, sottoscrivendo la presente convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- d) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione quadro sussiste fino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti, ove per importo massimo stabilito si intende l'importo di aggiudicazione;
- e) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di all'art. 2 e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i prodotti oggetto della presente Convenzione quadro ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Sanitaria

- f) che la presente Convenzione quadro non è fonte di obbligazione per la Centrale nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione quadro le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende sanitarie contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse, fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'offerta economica, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione quadro.

Articolo 2 – Oggetto e corrispettivi

1) La presente Convenzione, finalizzata alla futura conclusione di singoli contratti, da formalizzarsi attraverso l'emissione di appositi Ordinativi di Fornitura, ha per oggetto la fornitura di medicinali di seguito indicati destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna. Più specificamente, la presente Convenzione definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa alla fornitura di medicinali di cui ai lotti seguenti:

CIG	LOTTO	Unità di misura	Dosaggio	FABBISOGNI TRIENNALI PER U.M.	Nome commerciale	AIC (minsan10)	Prezzo unitario di offerta IVA esclusa	Importo aggiudicato per lotto
8898307B39	1	COMPRESSE	75 MG/50MG/100MG	69.888	KAFTRIO	048984013	131,50679	9.190.746,54
8898328C8D	2	COMPRESSE	150 MG	34.944	Kalydeco	043519053	196,43607	6.864.262,03

2) Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie, alla fornitura oggetto del presente atto, nonché a prestare tutti i servizi connessi, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari all'importo aggiudicato, secondo i quantitativi previsti per ciascun lotto.

3) Il valore dell'Ordinativo di Fornitura sarà impegnativo per le singole Aziende sanitarie anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

4) La Centrale non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende contraenti.

5) La Centrale regionale di committenza si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture e servizi in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Sanitaria

- 6) I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e dell'effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione, nel Capitolato tecnico e negli Allegati di gara.
- 7) La Centrale si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la Centrale medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione/ medesima.
- 8) Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Aziende Sanitarie sono descritti nel Capitolato Tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Le quantità e tipologie dei Medicinali indicate nei documenti citati e nella presente convenzione si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno relativo alla durata della Convenzione.
- 9) A garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Centrale, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 (al netto degli oneri fiscali), nella misura del 10% dell'importo della Convenzione. La cauzione è vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque del contratto di fornitura da essa derivante.
- 10) Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale. In caso di inadempimento le singole Amministrazioni contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 3 - Modalità di conclusione e durata

- 1) In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura con le Aziende sanitarie contraenti si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore del relativo Ordinativo di Fornitura inviato o trasmesso dalla stessa Azienda sanitaria e/o con l'erogazione dei servizi richiesti.
- 2) Con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura le Amministrazioni contraenti daranno origine ad un contratto per la fornitura di medicinali.
- 3) Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'art. 2, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 2, comma 5, la presente Convenzione ha una **durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione**, e potrà essere prorogata per un massimo di 6 mesi nel caso in cui non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
- 4) Il singolo contratto di fornitura, indipendentemente dalla data di emissione del relativo Ordinativo, avrà durata massima triennale decorrente dalla data di stipula della Convenzione, ovvero tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle singole Aziende sanitarie avranno la medesima scadenza, pari al 36° mese successivo dalla data di stipula della presente Convenzione, quantificando presuntivamente l'importo complessivo dovuto per tutto il periodo di durata contrattuale.
- 5) I singoli contratti di fornitura con le Aziende sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Aziende sanitarie.
- 6) Gli Ordinativi di fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati dai Punti ordinanti esclusivamente tramite la piattaforma SardegnaCAT. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente comma.
- 7) Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Aziende sanitarie, attraverso il portale, dell'Ordinativo di fornitura ricevuto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Sanitaria

8) Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura con le modalità di seguito stabilite e descritte nella presente Convenzione e negli atti di gara.

Articolo 4 - Adeguamento dei prezzi

1) Lo sconto offerto per prodotto resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale, a meno di variazioni più favorevoli alla Centrale regionale di Committenza e alle Aziende Sanitarie a seguito di decisione del Fornitore oppure a rinegoziazioni AIFA.

2) Durante il periodo di validità contrattuale i prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati, salvo eventuali variazioni in aumento e in diminuzione del prezzo al pubblico ovvero ex factory. Tali variazioni opereranno a decorrere dalla data di esecutività dei provvedimenti relativi e considerata l'invariabilità dello sconto offerto in gara, il nuovo prezzo da applicare al contratto verrà determinato applicando la percentuale di sconto offerta sul nuovo prezzo al pubblico o ex factory. Le variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate dal Fornitore aggiudicatario alle singole Aziende sanitarie e alla Centrale.

3) In caso di cambio di regime del farmaco considerata l'invariabilità dello sconto offerto in gara, il nuovo prezzo da applicare al contratto verrà determinato applicando sul prezzo derivante dal nuovo regime, la percentuale di sconto offerta in gara.

Articolo 5 – Acquisto di formulazioni o dosaggi aggiuntivi

1) Durante il periodo di validità della Convenzione data la tipologia dei prodotti oggetto della presente fornitura, per i prodotti in esclusiva, la Centrale regionale di Committenza si riserva, su espressa e formale richiesta delle Aziende Sanitarie, la facoltà di richiedere al Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto eventuali ulteriori formulazioni o dosaggi a base dello stesso principio attivo a completamento della gamma di prodotti disponibili (non elencati nei documenti di gara) messi in commercio dal Fornitore nel periodo di validità dell'appalto. In questo caso si sottolinea che le eventuali richieste di affiancamento saranno considerate temporanee nelle more dell'indizione di una procedura di gara per l'affidamento di tali prodotti.

2) Si fa presente che l'inserimento di ulteriori formulazioni e/o dosaggi non potrà comunque costituire una esclusiva nell'eventualità in cui il principio attivo perdesse la copertura brevettuale ed il valore complessivo del lotto deve rimanere invariato.

Articolo 6 - Aggiornamento tecnologico

1) Qualora il Fornitore, durante la durata della Convenzione ovvero degli Ordinativi di Fornitura, immetta in commercio prodotti con device di somministrazione/confezionamenti migliorativi rispetto a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative) dovrà proporre alla Centrale la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura.

2) Il fornitore dovrà inviare alla Centrale la scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione e, previo parere tecnico favorevole, la sostituzione verrà validata e formalizzata dalla Centrale.

Articolo 7 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1) Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto della Convenzione, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2) Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda sanitaria contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Sanitaria

- 3) Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche richieste ed all'offerta tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
- 4) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti, o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
- 5) Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e le Aziende sanitarie contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
- 6) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Aziende Sanitarie contraenti debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le medesime Aziende. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Aziende Sanitarie contraenti continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
- 7) Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie contraenti e/o da terzi autorizzati.
- 8) Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
- 9) Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 10) Resta espressamente inteso che la Centrale può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Aziende Sanitarie contraenti. Ogni Azienda sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 8 - Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

- 1) Il pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 2 è effettuato dalle singole Aziende Sanitarie contraenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
- 2) Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alle Richieste di Consegna e deve essere intestata e spedita alle singole Aziende sanitarie contraenti, che provvederanno secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti. In nessun caso la Centrale e le Aziende Sanitarie potranno essere considerate responsabili per i ritardati o i mancati pagamenti delle fatture.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Sanitaria

- 3) I pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della fattura riscontrata regolare da parte dell'Azienda sanitaria contraente.
- 4) L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. 0126576021, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso CITIBANK NA, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN IT30W0356601600000126576021.
- 5) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 6) Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera inviata via posta certificata o raccomandata a/r, rispettivamente da parte delle Aziende sanitarie contraenti e/o dalla Centrale.
- 7) Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n.136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
- 8) Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Centrale e alle Aziende sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.
- 9) Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
- 10) Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
- 11) Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda sanitaria contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - della Provincia dove ha sede l'Azienda sanitaria stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Centrale.
- 12) Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Articolo 9 - Casi di inadempimento e Penali

- 1) Nel caso di ritardi nelle consegne, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Azienda sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti in Capitolato Tecnico per la consegna dei prodotti, (8 (otto) giorni naturale e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di consegna per le consegne ordinarie, 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di consegna per gli ordini urgenti), potrà essere applicata dalle Aziende sanitarie contraenti una penale pari all'1% (uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 2) Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di consegna, per ragioni non imputabile all'Azienda sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, comporterà la facoltà per le Aziende Sanitarie di procedere all'acquisto sul libero mercato,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Sanitaria

addebitando l'eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

3) Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, per ragioni non imputabile all'Azienda sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l'indisponibilità temporanea dei prodotti, comporterà la facoltà per le Aziende Sanitarie di procedere all'acquisto sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

4) Un ritardo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Consegna, per ragioni non imputabile all'Azienda sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l'indisponibilità temporanea dei prodotti, verrà ritenuto mancata consegna e comporterà la facoltà per le Aziende Sanitarie di risolvere l'Ordinativo di Fornitura e la Centrale di risolvere la Convenzione. Si precisa che la causa di risoluzione di cui sopra può riguardare anche solo alcuni prodotti della Convenzione: in tal caso la Centrale e/o le Aziende Sanitarie, per le parti di loro rispettiva competenza, si riservano comunque la facoltà di modificare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.

5) Fermo restando l'equiparazione circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il Fornitore non effettuasse una parte della fornitura, le Aziende Sanitarie si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. In assenza di ragioni non imputabili all'Azienda sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, l'eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell'inadempienza stessa.

6) Qualora il fornitore non provveda a ritirare la merce non accettata, nei tempi indicati nel capitolato tecnico (15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di non accettazione), al trascorrere del 20 giorno, l'Azienda Sanitaria potrà provvedere ad inviare la merce al fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta.

7) Nel caso di ritardi o inadempimenti relativi alla consegna o agli interventi da effettuare relativamente alla fornitura di apparecchiature e/o dispositivi medici, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Azienda sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti in Capitolato Tecnico potrà essere applicata dalle Aziende sanitarie contraenti una penale pari all'1% (uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

8) Nel caso in cui il Fornitore non rispetti i tempi previsti per l'invio della reportistica, se richiesta dalla CRC, la stessa potrà applicare una penale pari a Euro 20,00 (venti/00) al giorno per ogni giorno di ritardo.

9) Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle Aziende Sanitarie e/o dalla Centrale stessa, per quanto di propria competenza; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione.

10) Le Aziende sanitarie contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore della Richiesta di Consegna; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

11) La Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Sanitaria

12) La Centrale, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

13) Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 10 - Responsabile della Fornitura

1) Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Mauro Guizzardi il Responsabile della fornitura con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della CRC nonché di ciascuna Azienda sanitaria contraente.

2) I dati di contatto del Responsabile sono: numero telefonico 0697794000, indirizzo e-mail: giovanna_milano@vrtx.com.

3) Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla CRC nonché a ciascuna Azienda sanitaria contraente.

Articolo 11 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1) Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2) Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 12 - Riservatezza

1) Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

2) L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

3) L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4) Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Sanitaria

- 5) In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché le Amministrazioni contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- 6) Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- 7) Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Dlgs. 196/2003 e s.m. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 13 - Risoluzione

- 1) A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, i singoli soggetti aderenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta certificata o raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
- 2) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo di posta certificata o raccomandata a/r, dai soggetti contraenti e/o dalla Centrale, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, i medesimi soggetti e/o la Centrale hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
- 3) In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016, i soggetti contraenti possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta certificata o raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione della convenzione e dei crediti;
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Oggetto, corrispettivi";
 - e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Casi di inadempimento e Penali";
 - f) nei casi previsti dall'articolo "Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari"
 - g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - i) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - j) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.
- 4) La Centrale, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta certificata o raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Sanitaria

- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Oggetto e corrispettivi";
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Casi di inadempimento e Penali";
 - f) nei casi previsti dall'articolo "Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari"
 - g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - i) nel caso in cui almeno 3 (tre) dei soggetti contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi;
 - j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
- 5) La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Aziende Sanitarie Contraenti.
- 6) In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, la Centrale ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli ordinativo/i di fornitura risolto/i.
- 7) Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera inviata per posta certificata o raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della CRC al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 8) Si precisa che le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso la Centrale e/o le Aziende Sanitarie contraenti interessate, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura ovvero modificare la stessa Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.

Articolo 14 - Recesso

- 1) La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
- 2) Si conviene che per giusta causa s'intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- i)* qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii)* qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii)* qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Sanitaria

- 3) Le Aziende sanitarie contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
- 4) Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
- 5) L'Azienda sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda sanitaria, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC
- 6) Dalla data di efficacia del recesso il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.
- 7) In caso di recesso delle Amministrazioni contraenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Articolo 15 - Cessione della Convenzione

- 1) È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
- 2) È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
- 3) Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
- 4) In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
- 5) Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende Sanitarie, alla Centrale regionale di committenza o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
- 6) Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 7) Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 16 - Foro competente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Sanitaria

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, è competente in via esclusiva il foro dell'Azienda sanitaria Contraente.

Articolo 17 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
 2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
- La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
 3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinatori di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

***Centrale regionale di Committenza**
Regione Sardegna

***IL FORNITORE**

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Spesa Sanitaria

**ALLEGATO 1 ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA DI MEDICINALI ESCLUSIVI KAFTRIO E
KALYDECO
TRA**

Il dott. **Aldo Derudas**, nato a Sassari (SS) il 03/04/1967 (C.F. DRDLDA67D03I452I), domiciliato per la funzione presso gli uffici della Presidenza in Cagliari Viale Trento n. 69, il quale interviene nella sua qualità di sostituto del Direttore generale della Centrale regionale di committenza ai sensi dell'art. 30 c. 1, della L.R. 13/11/1998 n. 31 e ss.mm.ii,

E

Mauro Guizzardi, nato a Crevalcore (BO), il 15/01/1958, C.F. GZZMRA58A15D166N, domiciliato per la carica presso la sede sociale appresso indicata, il quale interviene nella sua qualità di Procuratore Speciale dell'Impresa **Vertex Pharmaceuticals Italy S.r.l.**, con sede legale in Roma (RM) Via L. Bissolati 76, P.IVA 08433930966, in virtù dei poteri conferiti dal C.D.A. con procura in data 16/04/2020, redatta ed autenticata nelle sottoscrizioni a ministero del Notaio Dott.ssa Beatrice Tortorella in pari data, Repertorio n. 342 e Racc. n. 223 (di seguito nominato, per brevità, anche "Fornitore").

CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto Mauro Guizzardi, quale legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Articolo 2 (Oggetto e Corrispettivi), Articolo 3 (Modalità di conclusione e durata), Articolo 4 (Adeguamento dei prezzi e immissione in commercio di farmaci equivalenti), Articolo 5 (Acquisto di formulazioni o dosaggi aggiuntivi), Articolo 6 (Aggiornamento tecnologico) Articolo 7 (Condizione della fornitura e limitazioni della responsabilità), Articolo 8 (Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 9 (Casi di inadempimento e Penali), Articolo 11 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa) Articolo 13 (Risoluzione), Articolo 14 (Recesso), Articolo 15 (cessione della Convenzione e subappalto), Articolo 16 (Foro Competente), Articolo 17 (Oneri fiscali e spese contrattuali)

IL FORNITORE
